



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRIESTE  
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

Dott. Francesco Saverio Moscato	Presidente rel.
Dott.ssa Monica Pacilio	Giudice
Dott. Edoardo Sirza	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 27/05/2024 (n. 14-1/2024 R.G.) da BIANCO ANDREA (cod. fisc. BNCNDR74M25L424K), nato a Trieste il 25/08/1974, ivi residente, via Dell'Eremo n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del foro di Udine (indirizzo pec: enrica.spangaro@avvocatiudine.it – fax 0432 531731, con domicilio eletto presso il suo studio in Tolmezzo via Q. Ermacora n. 4;

premesso che Andrea Bianco ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott.ssa Valentina Ravasini), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, da ricondurre alla scarsa redditività dell'attività svolta dal Bianco, in qualità di lavoratore autonomo, come agente rappresentante incaricato alle vendite nei confronti di un'unica mandante, tale Neolife International S.r.l., società operante nel settore della vendita di integratori alimentari, cosmesi e prodotti per l'igiene ambientale; da tale situazione di crisi originano le poste debitorie di seguito indicate, per la quasi totalità di natura tributaria (irpef, imposte addizionali regionali e comunali sul reddito; iva), come aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

**Elenco Debiti**

<b>Creditore</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Tipo prodotto</b>	<b>Importo debito</b>
<b>O.C.C. Triestino I Diritti del debitore Segretariato Sociale di Muggia</b>	Prioritari ex art. 6 comma 1 – competenze OCC – costi della procedura	O.C.C. competenze organismo	€ 2.034,00
<b>Agenzia delle Entrate – Agenzia Riscossione</b>	Privilegiati su beni mobili (Tributi – Contributi previdenziali – polizze pegno)	Estratti di ruolo	€ 400.123,80
<b>Totale</b>			<b>€ 402.157,80</b>

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in Euro 400.123,80, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

evidenziato che l'unico bene presente nel patrimonio del ricorrente è un motoveicolo (marca Piaggio, modello Beverly 250, targato DJ13590) immatricolato nell'ottobre 2008,



utilizzato dal Bianco anche per esigenze lavorative, cui viene associato il valore di 1.070,00 euro, impregiudicate le *future* considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione del bene stesso, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del *programma di liquidazione*, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;

- che il Bianco è altresì titolare di un rapporto di conto corrente bancario (nr. 50584/1000/00001520), recante alla data del 31/03/2024 un saldo di 366,82 euro, presso Intesa SanPaolo, filiale di Trieste piazza Della Repubblica n. 2, utilizzato per incassare le fatture e per fronteggiare le spese correnti, e che vede altresì regolato su di esso un fido di 2.000,00 euro, fruito almeno in parte;

- che dall'attività di lavoro autonomo il ricorrente percepisce un reddito che ammonta mediamente a 2.252,00 euro mensili, importo da destinare alla liquidazione (per i prossimi 72 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'O.C.C.) nella parte *eccedente* la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, nucleo che nella specie è composto oltre che dal ricorrente dalla di lui madre, titolare di una pensione di circa 1.372,00 mensili, gravata però da due ritenute per un totale di 345,00 euro mensili e notevolmente assorbita dal costo della locazione dell'abitazione ove è accolto anche il Bianco e il cui canone mensile ammonta a 700,00 euro;

precisato che, in linea sostanziale con le sollecitazioni contenute nel ricorso, altresì validate dalla relazione dell'O.C.C., il "*reddito medio disponibile alla liquidazione del patrimonio da parte del nucleo*" può farsi coincidere con l'importo di 1.099,00 euro (= 3.279,00 – 2.180,00);

ritenuto che, allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore, sembra congruo far corrispondere la misura necessaria per il mantenimento del suddetto nucleo familiare, da individuare *gioco forza* in relazione al reddito che ha come titolare il (solo) ricorrente, al limite di 1.702,00 euro mensili [= 2.252,00 – (1.099,00 : 2)], in arrotondamento 1.700,00 euro;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BIANCO ANDREA (cod. fisc. BNCNDR74M25L424K), nato a Trieste il 25/08/1974, ivi residente, via Dell'Eremo n. 6;

2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore la dott.ssa Valentina Ravasin;

4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.700,00 mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 72 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'ufficio competente in relazione all'autovettura indicata nella parte motiva del presente provvedimento;



- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 3 settembre 2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

